

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330-A (Parere alla IV Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole*) 118

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio*) 119

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 129

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 130

5-04107 Ungaro: Misure per la ripresa del settore dei giochi 130

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 133

5-04105 Osnato: Caso di mancata applicazione delle misure di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione 130

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 135

5-04103 Grimaldi: Chiarimenti in ordine alla disciplina dei conti di pagamento 130

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 136

5-04104 Baratto: Recupero di imposte illegittimamente versate 130

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 137

5-04106 Centemero: Chiarimenti in ordine alle procedure di ristoro in caso di estinzione anticipata di un finanziamento 131

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 140

5-04108 Fragomeli: Ambito applicativo del Fondo di garanzia per le PMI 131

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) 142

5-04109 Sangregorio: Modalità di versamento dell'IRAP nei casi di variazione del domicilio fiscale delle imprese 131

ALLEGATO 7 (*Testo della risposta*) 143

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 131

5-01327 Panizzut: Sanzioni inflitte dall'amministrazione tributaria 131

ALLEGATO 8 (*Testo della risposta*) 145

5-03414 Fregolent: Applicazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti ai fini della detrazione delle spese mediche 132

ALLEGATO 9 (*Testo della risposta*) 147

5-03704 Martinciglio: Chiarimenti sull'applicazione del regime forfettario di tassazione dei redditi	132
ALLEGATO 10 (Testo della risposta)	149
5-03983 Viscomi: Istituzione della Banca del Mezzogiorno	132
ALLEGATO 11 (Testo della risposta)	152

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

C. 875-1060-1702-2330-A.

(Parere alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Umberto BURATTI (PD), *relatore*, rileva come le proposte di legge C. 875-1060-1702-2330-A in esame — su cui la Commissione Finanze è chiamata ad esprimere il parere da rendere alla Commissione Difesa — fissano i principi generali del diritto di associazione sindacale del personale militare e definiscono le caratteristiche essenziali delle nuove organizzazioni sindacali e il relativo ambito di operatività.

L'interesse specifico della Commissione riguarda in particolare le disposizioni riferite alla Corpo della Guardia di finanza.

Ricorda che le citate proposte di legge traggono spunto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2018, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento

militare, nella parte in cui prevede che « i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali », riconoscendo la legittimità delle associazioni professionali di personale militare a carattere sindacale e rinviando ad un apposito provvedimento legislativo la definizione delle condizioni e dei limiti di tale riconoscimento.

Rammenta altresì che, nel corso della seduta del 28 maggio 2019, l'Assemblea della Camera, su proposta della relatrice del provvedimento, on. Corda, aveva deliberato il rinvio in Commissione del provvedimento, che, nel testo risultante dal successivo esame in sede referente, consta attualmente di 19 articoli.

Passando al contenuto del provvedimento, precisa che gli articoli 1 e 2 delineano le caratteristiche generali delle associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare, specificandone gli ambiti soggettivi e oggettivi di riferimento, nonché i principi generali.

L'articolo 3 ha ad oggetto il procedimento relativo alla costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari. Viene stabilito che tali associazioni, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per quelle costituite tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e che il competente dicastero, accertata entro e non oltre i sessanta giorni successivi la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, ne dispone la trascrizione in apposito albo.

L'articolo 4 concerne le limitazioni riguardanti l'attività delle predette associazioni, mentre per quanto riguarda invece la competenza per materia delle citate associazioni, l'articolo 5 stabilisce che esse

rappresentano e tutelano i propri iscritti su tutte le materie di interesse del personale rappresentato con le sole eccezioni delle materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

I successivi articoli 6, 7 e 8 recano, rispettivamente, disposizioni in merito alla possibilità che gli statuti prevedano la costituzione di articolazioni periferiche di livello regionale o territoriale, al finanziamento e alla trasparenza dei bilanci e alle cariche elettive all'interno delle associazioni. L'articolo 9 stabilisce i principi generali concernenti lo svolgimento dell'attività sindacale.

Gli articoli 10 e 11 disciplinano rispettivamente il diritto di assemblea e le procedure della contrattazione, mentre, ai sensi dell'articolo 12, le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle organizzazioni sindacali ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego con il personale militare. L'articolo 13 stabilisce i requisiti per il riconoscimento del carattere rappresentativo a livello nazionale delle suddette associazioni.

I successivi articoli 14 e 15 recano, rispettivamente, norme in materia di tutela e diritti del personale militare che ricopre cariche elettive e in materia di pubblicità dell'attività sindacale svolta dalle associazioni in esame.

L'articolo 16 delega al Governo per il coordinamento normativo e i regolamenti di attuazione, mentre l'articolo 17 reca disposizioni in materia di giurisdizione. L'articolo 17-bis istituisce presso il Ministero della difesa la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie, mentre, per la conciliazione delle controversie riferite al personale della Guardia di finanza, è istituita analoga commissione presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalità di costituzione e funzionamento di tali commissioni sono definite con regolamento ai sensi della

legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 18 concerne abrogazioni e norme transitorie e stabilisce che non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono i gradi di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, né il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

C. 2500 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca MIGLIORINO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione finanze avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alla V Commissione (Bilancio) – del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio), recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento si compone di 266 articoli, suddivisi in otto Titoli, ed è stato presentato alla Camera dei deputati lo scorso 19 maggio 2020 (A.C. 2500).

Il decreto ha un impatto sull'indebitamento netto di 55,3 miliardi nel 2020 e di 26,2 miliardi nel 2021, conformemente allo scostamento di bilancio autorizzato

dalle Camere con l'approvazione, a maggioranza assoluta, della Relazione governativa allegata al Documento di economia e finanza (DEF) 2020.

In tema di sanità il decreto-legge è finalizzato ad un complessivo rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, nelle sue diverse articolazioni, territoriale ed ospedaliera, sia sotto il profilo organizzativo che per quanto attiene alle assunzioni di personale, nonché per l'aumento dei contratti di specializzazione medica, con uno stanziamento complessivo di 3,2 miliardi di euro. Vengono poi disposte alcune proroghe di termini e l'estensione di alcuni benefici in ragione del perdurare dello stato di emergenza.

Le misure a sostegno del lavoro riguardano, principalmente, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica; l'incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialità; la semplificazione del contratto a termine; la promozione del lavoro agile; l'estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale.

Il provvedimento contiene, poi, un complesso e articolato sistema di misure fiscali e di sostegno finanziario alle imprese, tra cui l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto dell'IRAP 2020; un credito d'imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie; la definitiva soppressione delle cosiddette clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise; l'esonero, fino al 31 ottobre 2020, per gli esercizi di ristorazione, dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap); l'incremento del Fondo per le garanzie rilasciate da SACE; il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI; il recepimento della nuova disciplina degli aiuti di Stato; un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa, variabile in relazione al

fatturato; misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese; misure specifiche per il sostegno del turismo.

Varie misure sono volte al sostegno degli enti territoriali, con l'obiettivo di far fronte alla riduzione delle entrate connessa alla crisi economica, nonché a favorire il pagamento dei debiti commerciali degli enti medesimi. È inoltre prevista la possibilità, per gli anni 2020 e 2021, di utilizzare in via eccezionale le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), rinvenienti dai precedenti cicli programmatori, per interventi volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale.

In relazione all'attività delle pubbliche amministrazioni, il decreto contiene alcune disposizioni tese ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici.

Per quanto concerne la scuola, gli interventi sono rivolti, in particolare, a garantire lo svolgimento in sicurezza degli esami di Stato e la ripresa delle attività nell'anno scolastico 2020/2021, ad accelerare la realizzazione di interventi di edilizia scolastica durante la sospensione delle attività didattiche.

Nei settori della cultura, dello spettacolo e dello sport gli interventi proseguono nello sforzo di sostenere le difficoltà derivate dalla sospensione degli eventi, nonché dalla chiusura dell'accesso a istituti e luoghi della cultura, rafforzando alcuni strumenti esistenti e introducendone di nuovi.

Nel settore dei trasporti viene prevista la costituzione di una nuova società pubblica di trasporto aereo, stabilendo un limite di capitalizzazione con risorse pubbliche pari a 3 miliardi di euro; vengono stanziati risorse per la promozione della mobilità sostenibile e per il sostegno del trasporto pubblico locale.

Vengono introdotte nuove procedure di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati nei settori dell'agricoltura, della cura della persona e del lavoro domestico.

Esaminando più nel dettaglio le misure fiscali recate dal provvedimento, il provvedimento prevede:

l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata – pari al 40 per cento – dell'acconto dell'IRAP 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni (articolo 24);

un credito d'imposta per l'ammontare del canone di locazione di immobili non abitativi, per i mesi di marzo, aprile e maggio, per alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Per le strutture alberghiere e agrituristiche il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente (articolo 28);

la proroga al 31 dicembre 2020 del termine finale di efficacia del cosiddetto superammortamento (articolo 50);

il rafforzamento delle agevolazioni per alcuni interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici, effettuati dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (cosiddetti ecobonus, sismabonus, bonus fotovoltaico e colonnine elettriche) (articolo 119);

un credito d'imposta per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie e di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 in favore di esercenti attività in luoghi aperti al pubblico (articolo 120), nonché un nuovo e più ampio credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (articolo 125);

la possibilità di usufruire di alcune detrazioni fiscali nella forma di crediti d'imposta o di sconti sul corrispettivo (articolo 121) e la possibilità di cedere alcuni crediti d'imposta, in deroga alla disciplina generale (articolo 122);

la definitiva soppressione delle cosiddette clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise (articolo 123);

la riduzione al 5 per cento dell'IVA sui dispositivi di protezione contro il COVID-19 (articolo 124);

la proroga dei versamenti sospesi dai decreti legge in materia di emergenza (decreto-legge 9/2020, decreto-legge 18/2020 e decreto-legge 23/2020) e del versamento dei tributi e contributi sospesi in un'unica soluzione al 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data (articoli 126 e 127);

in materia di accise, tra l'altro, il differimento di adempimenti e la rimesione in termini per i versamenti (articoli da 129 a 132);

la modifica della disciplina dell'IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) per i soggetti diversi dalle persone fisiche (articolo 134) e l'uniformazione dei termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 previsto per il bilancio di previsione dei comuni (articolo 138);

la proroga al 1° gennaio 2021 dell'esclusione di sanzioni per i casi di mancata memorizzazione, omissione della trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, qualora la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri sia effettuata entro il mese successivo a quello dell'operazione; lo slittamento al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria (articolo 140);

il rinvio al 1° gennaio 2021 della cosiddetta lotteria degli scontrini (articolo 141); dell'avvio sperimentale della cosiddetta precompilata IVA (articolo 142); dell'integrazione dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (articolo 143);

la rimessione in termini dei pagamenti per cosiddetti avvisi bonari in scadenza fino al 31 maggio 2020; tali versa-

menti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020 (articolo 144);

la possibilità di effettuare i rimborsi fiscali senza l'applicazione della procedura di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo (articolo 145);

la possibilità di liquidare sotto forma di acconto l'indennità dovuta nel caso di immobili (strutture alberghiere, ovvero altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità) requisiti a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 (articolo 146);

l'elevazione a un milione di euro del limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili tramite modello F24 per anno solare (articolo 147);

le modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 e lo spostamento dei termini per l'approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile (articolo 148);

la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per alcuni versamenti fiscali che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, tra cui le somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione, nonché le rate relative alle definizioni agevolate disciplinate dal cosiddetto decreto fiscale 2019 (articolo 149);

la disciplina della ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni, ai sensi della quale le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato devono essere restituite al sostituto d'imposta al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione (articolo 150);

la proroga al 31 gennaio 2021 del termine per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione

amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali (articolo 151);

la sospensione, nel periodo intercorrente tra il 19 maggio e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati (articolo 152);

la sospensione dell'obbligo, previsto per le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, di verificare se il beneficiario risulti inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro (articolo 153);

la proroga dal 31 maggio al 31 agosto 2020 della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione disposta dall'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia). Si consente inoltre di versare le rate di alcuni istituti agevolativi, tra cui la « rottamazione-ter » e il « saldo e stralcio », in scadenza nell'anno 2020, entro il 10 dicembre 2020 e si amplia la possibilità di chiedere dilazioni (articolo 154);

il differimento del termine per l'emissione e la notifica di atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020; essi vengono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021; la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni (articolo 157);

una disposizione interpretativa che rende cumulabile la sospensione dei termini processuali prevista dal decreto-legge 18 del 2020 con la sospensione del termine di impugnazione nel caso di accertamento con adesione (articolo 158);

l'ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del 730 dipendenti senza sostituto, al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730 (articolo 159);

la proroga per la contestazione delle sanzioni tributarie nei confronti dei soggetti che non abbiano dichiarato al catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016 e del 2017 (articolo 160);

la proroga del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio (data in cui cessano gli effetti dell'articolo 92 del decreto-legge n. 18 del 2020) e il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per alcune categorie produttive, titolari del conto di debito doganale, che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o sociale (articolo 161);

la modifica della rateizzazione del debito di accisa per il titolare di deposito fiscale, richiedendo che per accedere alla dilazione il titolare sia in difficoltà economiche documentate e riscontrabili e che il numero delle rate sia modulato in funzione del completo e tempestivo versamento del debito di imposta (articolo 162);

la proroga al 31 ottobre 2020 del pagamento dell'accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, dovute per i mesi di aprile e maggio 2020 (articolo 163);

la possibilità per il Ministero della Difesa di alienare anche « in blocco » unità immobiliari libere e presenti in singoli fabbricati o comprensori (articolo 164);

la concessione di un credito, per il periodo d'imposta 2020 e utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul

territorio nazionale, in favore di nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro (articolo 176);

l'abolizione della prima rata IMU per i possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività (articolo 177);

alcune modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco o soggiorno e l'istituzione di un Fondo, per l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno (articolo 180);

l'esonero – dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 – per gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap) e l'istituzione di un fondo per il ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle relative entrate (articolo 181);

per mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la possibilità di prevedere, per il 2020, una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta in tale settore, anche in deroga alle percentuali previste a regime (articolo 183, co. 7);

il rafforzamento del regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, in particolare con l'elevazione dell'importo massimo dell'investimento ammesso al credito dal 30 al 50 per cento, con un tetto di spesa di 60 milioni (articolo 186);

l'introduzione, per l'anno 2020, un regime straordinario di forfettizzazione delle rese di giornali quotidiani e periodici, ai fini IVA, che ne consente la riduzione

del 95 per cento (invece dell'80 per cento previsto in via ordinaria) (articolo 187);

un credito d'imposta, in via straordinaria per l'anno 2020, per le spese sostenute per l'acquisto, nel 2019, della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici (articolo 188);

un credito d'imposta, per il 2020, in favore di alcune imprese editrici di quotidiani e di periodici pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale (articolo 190);

la possibilità, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e le associazioni sportive, di sospendere fino al 30 giugno 2020 il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I canoni possono essere versati in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero rateizzati fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Inoltre, è consentita la revisione dei rapporti concessori o di gestione degli impianti sportivi pubblici in scadenza entro il 30 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto (articolo 216);

la maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinato alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno (articolo 244).

Quanto alle misure di sostegno finanziario alle imprese:

si incrementa il Fondo per le garanzie rilasciate da SACE ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020, di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5,

per le garanzie rilasciate dalla stessa SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito (articolo 31, co. 1);

si rifinanzia nella misura di 3.950 milioni di euro per il 2020 il Fondo di garanzia per le PMI, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., per le finalità previste dall'articolo 13 del DL n. 23/2020 (articolo 31, co. 2);

si assegnano all'ISMEA 50 milioni di euro per il 2020 (ulteriori rispetto ai 100 milioni già assegnati per lo stesso anno dall'articolo 13, comma 11, del DL n. 23/2020) in relazione all'operatività delle garanzie che essa può prestare a fronte di finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca (articolo 31, co. 3);

si prevede la garanzia di SACE a favore delle imprese di assicurazione del ramo credito in misura pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali a breve termine maturati dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di 2.000 milioni di euro. La misura è finalizzata a preservare la continuità degli scambi commerciali tra aziende e a garantire che i servizi di assicurazione del credito commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. L'efficacia della garanzia è comunque subordinata all'approvazione del relativo regime di aiuto da parte della Commissione Europea.

Per le predette finalità è istituita – nell'ambito del Fondo a copertura degli oneri derivanti dalle garanzie assunte da SACE di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23/2020 – una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile,

con dotazione iniziale di 1700 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 35);

si prevedono molteplici interventi per il rafforzamento delle *startup* innovative. In particolare:

si rifinanzia di 100 milioni per l'anno 2020 la misura « Smart&Start Italia », destinando le risorse ai finanziamenti agevolati per le *startup*;

sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione in favore delle *startup* innovative di contributi a fondo perduto finalizzati all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, *innovation hub*, *business angels* e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative;

si rifinanzia di 200 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo di sostegno al *venture capital*;

si interviene anche sotto il profilo fiscale: in particolare sul credito di imposta in ricerca e sviluppo, inserendo le spese per contratti di ricerca *extra muros* stipulati con le *startup* innovative, tra le spese che concorrono a formare, in modo maggiorato, la base di calcolo del credito d'imposta, per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

si proroga di 12 mesi il termine di permanenza delle *startup* innovative nella sezione speciale del registro delle imprese;

si riserva una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse già assegnate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al rilascio delle garanzie in favore delle *startup* innovative e delle PMI innovative;

viene integrata la disciplina agevolativa delle *startup* innovative prevedendo incentivi fiscali in regime *de minimis* all'investimento in *startup* innovative;

si istituisce presso il MISE, di un Fondo, con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro nel 2020, per sostenere lo

sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, denominato « *First Playable Fund* » (articolo 38);

si introducono misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale (articolo 39);

viene istituito nello stato di previsione del MISE il Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle *startup* innovative e alle PMI innovative (articolo 42);

si istituisce nello stato di previsione del MISE il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria (articolo 43);

si dispone la sospensione dei versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia relativi ai finanziamenti a favore delle imprese dell'aerospazio, sia in ambito civile che della difesa nazionale, concessi ai sensi della legge n. 808/1985, con scadenza nel 2020. Si prevede, tra l'altro, che i versamenti sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021 (articolo 52);

vengono prorogati di sei mesi i termini di esecuzione dei programmi aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020 e già autorizzati dal MISE, di talune società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria (articolo 51).

Segnalo inoltre le seguenti misure in tema di esportazioni e internazionalizzazione:

rifinanziamento di 250 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, istituito presso il MAECI dall'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020; nell'ambito degli stanziamenti del Fondo, il MAECI può, fino al 31 dicembre 2020, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese; si elimina poi il limite imposto dalla disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore, cosiddetti « *de minimis* », in relazione alle attività del Fondo che consistono nel cofinanziamento dei finanziamenti agevolati concessi alle imprese italiane che operano sui mercati esteri a valere sul cosiddetto Fondo Legge n. 394/1981 (il richiamo è ora generico alla disciplina UE sugli aiuti di Stato ivi inclusa dunque anche quella più estensiva del cosiddetto *Temporary Framework* per l'emergenza da COVID) (articolo 48, co. 1);

rifinanziamento del Fondo Legge n. 394/1981 di 200 milioni di euro per l'anno 2020, autorizzando l'amministratore del Fondo in questione, il Comitato agevolazioni, ad elevare fino al doppio, in conformità con le norme UE, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo stesso; la previsione si applica alle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2021; entro la stessa data, anche i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo in questione, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi sulle operazioni del Fondo stesso con le risorse del Fondo per la promozione integrata, possono eccedere i limiti degli aiuti *de minimis*, fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea (articolo 48, co. 2);

autorizzazione di spesa di 10 milioni per l'anno 2020, di 15 milioni per ciascun anno del biennio 2021 e 2022, per gli interventi necessari a completare la rea-

lizzazione del Tecnopolo di Bologna, per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna (articolo 48, co. 5).

Quanto alla disciplina degli aiuti di Stato:

si prevede che ai regimi di aiuto concessi, a livello nazionale o territoriale, ai sensi del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell'emergenza da COVID-19, accedono anche le imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili già ricevuti. Tali imprese accedono ai regimi di aiuti del *Temporary Framework* al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione (articolo 53);

si traspone sostanzialmente nell'ordinamento interno il contenuto di varie sezioni della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* – « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e successive modifiche e integrazioni. In tal modo, in considerazione della situazione emergenziale in atto, si definisce una cornice normativa entro la quale – previa notifica in via generale e conseguente autorizzazione della Commissione UE – le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio hanno la facoltà di procedere alla concessione di aiuti, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (articolo 54), di garanzie sui prestiti alle imprese (articolo 55), di prestiti alle imprese con tassi d'interesse agevolati (articolo 56), di finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti (articolo 57); di investimenti per le infrastrutture di prova e *upscaling* necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della pro-

duzione in serie, prodotti connessi al COVID-19 (articolo 58), di investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (articolo 59), di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (articolo 60);

si stabiliscono disposizioni comuni alle norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli da 54 a 60 (articolo 61);

si dispone che le amministrazioni territoriali interessate all'attuazione degli articoli da 54 a 60, vi provvedono a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci e, i relativi regimi di aiuti alle imprese, sono da esse concessi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 17, della Legge finanziaria 2004 (L. n. 350/2003). Tale norma definisce le operazioni di indebitamento che gli enti territoriali possono compiere per finanziare spese di investimento. La norma specifica che le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e – per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie – si applica quanto già disposto dall'articolo 125, comma 4, decreto-legge n. 18/2020;

si dispone che gli aiuti concessi in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* – « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » (cosiddetto *Temporary framework*) soggiacciono all'osservanza degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), e, per il settore agricolo e ittico, nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA). Inoltre, ciascuna misura di agevolazione concessa dagli enti territoriali ai sensi degli articoli da 54 a 60 del decreto-legge, deve essere identificata, attraverso un codice unico identificativo « Codice Aiuto RNA – CAR » La registrazione è operata dai soggetti competenti all'erogazione dell'aiuto, sotto la loro responsabilità (articolo 63);

si dispone, infine, un adeguamento del RNA, del SIAN e del SIPA agli specifici

obblighi di trasparenza e rendicontazione introdotti dal *Temporary Framework* della Commissione UE, a cura dei Ministeri competenti (rispettivamente MISE E MI-PAAF), mediante sezione aggiuntiva, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali (articolo 64).

Per quanto concerne il settore del turismo:

si istituisce nello stato di previsione del MIBACT un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato; il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive; si consente l'incremento del Fondo, nella misura di 100 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (articolo 178);

si istituisce nello stato di previsione del MIBACT il Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale (articolo 179);

si istituisce un fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Al fondo è attribuita una dotazione di 25 milioni di euro per il 2020 (articolo 182);

si segnalano, per la loro rilevanza, anche le seguenti misure di carattere fiscale: concessione di un credito, per il periodo d'imposta 2020 e utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, in favore di nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro (*Tax credit* vacanze) (articolo 176); abolizione della prima rata IMU per i

possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività (articolo 177).

Con riferimento infine a ulteriori misure di natura finanziaria, si segnalano:

il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, con contenuto ammontare di ricavi e fatturato; la misura del contributo è variabile in relazione al fatturato, con un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (articolo 25);

le misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, sotto forma di: credito di imposta a fronte di investimenti in società italiane che hanno subito una riduzione dei ricavi; credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020; un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione delle società di media dimensione, alle condizioni di legge (articolo 26);

le disposizioni che consentono a Cassa Depositi e Prestiti di costituire un patrimonio destinato, denominato Patrimonio Rilancio, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze, con risorse impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano (articolo 27);

la possibilità di modificare il regolamento dei titoli e dei contratti delle operazioni di cartolarizzazione di crediti in sofferenza assistiti da garanzia statale (GACS) per adeguarne la disciplina alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 (articolo 32);

la possibilità, fino 31 luglio 2020 (e cioè fino al termine dello stato di emergenza), di concludere con modalità semplificate e telematiche i contratti relativi alla prestazione di servizi finanziari e assicurativi (articolo 33) e di stipulare per via telefonica i contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati (articolo 34);

le norme che consentono di contabilizzare nello stato patrimoniale di INVI-TALIA Spa esclusivamente gli eventuali decrementi conseguenti ad operazioni di razionalizzazione e dismissione immobiliare poste in essere anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico (articolo 47);

le modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine volte a consentire una maggiore concentrazione dell'esposizione (e del relativo rischio) verso un medesimo emittente o gruppo, ampliando i limiti alle somme che possono essere destinate ai piani di risparmio a lungo termine e chiarendo ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito fino al 31 dicembre 2019, e di un solo piano di risparmio costituito a partire dal 1° gennaio 2020 (articolo 136);

le norme che autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia, nonché per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza – ELA), fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (articoli 165-167);

il regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di piccole dimensioni, diverse dalle banche di credito cooperativo, ovvero di quelle con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro (articoli 168-175).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che, durante l'audizione svoltasi in occasione dell'esame del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, cosiddetto « Liquidità », il gruppo della Lega aveva chiesto al ministro Gualtieri di valutare la possibilità di rinviare le scadenze relative al pagamento degli acconti e dei saldi IRPEF e IRAP, operazione che avrebbe avuto un costo bassissimo per l'Erario, pur equivalendo a svariati miliardi di euro. Sebbene il Ministro avesse dichiarato in quella sede che la proposta sarebbe stata oggetto di effettiva considerazione ai fini di un suo recepimento, nel testo approvato non vi è traccia della citata misura.

Rammenta che anche durante l'esame del decreto-legge n. 34 del 2019, cosiddetto « Crescita », un emendamento presentato dai gruppi della Lega e del Movimento 5 Stelle proponeva di rinviare al 30 settembre tali scadenze.

Fermo restando che si riserva di affrontare nuovamente la questione in occasione della audizione del Ministro dell'Economia che il Suo gruppo ha chiesto di poter calendarizzare, auspica che su questo tema si possa realizzare una proficua collaborazione tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione, posto che la Commissione Finanze non potrà intervenire direttamente sul testo del decreto-legge cosiddetto « Rilancio », ma soltanto esprimere un parere, nel quale tuttavia ci si potrà fare interpreti in modo *bipartisan* delle esigenze dei contribuenti interessati da queste scadenze.

Ribadisce la necessità, in tale prospettiva, di rinviare tutte le scadenze fiscali, anche quelle non soggette agli studi di settore; poiché è a conoscenza del fatto che il Movimento 5 Stelle ha presentato al decreto-legge in esame una proposta emendativa in tal senso, riterrebbe forse opportuno darne sin d'ora notizia ai contribuenti, la cui prima scadenza fiscale è prevista per il 30 giugno prossimo, sempre che vi sia una ragionevole probabilità che l'emendamento venga approvato.

Nicola GRIMALDI (M5S) conferma che l'emendamento, a prima firma del depu-

tato Currò, presentato al decreto-legge cosiddetto « Rilancio » prevede il rinvio delle scadenze per i versamenti di giugno e riterrebbe in effetti utile darne notizia il prima possibile ai contribuenti, ma non prima di aver ricevuto sulla proposta la relazione della Ragioneria Generale dello Stato ed il parere del Governo. Si unisce quindi all'auspicio del collega Gusmeroli affinché su questo tema maggioranza e opposizione possano lavorare concordemente.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ritenendo che molti aspetti del decreto-legge cosiddetto « Rilancio » riguardanti le materie di competenza della Commissione Finanze possano essere migliorati, preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di un parere alternativo.

Nicola GRIMALDI (M5S) ricorda che in Commissione Finanze – sia con la precedente coalizione che con quella attuale – maggioranza e opposizione hanno sempre lavorato concordemente, ed auspica che tale clima costruttivo possa permanere, manifestando la piena disponibilità del suo gruppo in tal senso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 giugno 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 15.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Raffaele TRANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-04107 Ungaro: Misure per la ripresa del settore dei giochi.

Massimo UNGARO (IV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimo UNGARO (IV) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita. Rammenta che l'Italia non ha ancora riaperto il settore del gioco pubblico. Si sono in questi mesi registrati due miliardi di euro di perdite per l'Erario e un indotto che conta tra i 75 ed i 100 mila lavoratori si trova in gravissime difficoltà; si rischia inoltre di favorire i canali del gioco clandestino. Auspica pertanto la riapertura il più rapida possibile delle sale da gioco, sempre compatibilmente con la situazione emergenziale in corso, che permetta una ripresa del comparto.

5-04105 Osnato: Caso di mancata applicazione delle misure di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.

Marco OSNATO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), evidenziando che una specifica segnalazione sul caso potrà essere rivolta all'Agenzia delle Entrate.

Marco OSNATO (FDI) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, apprezzando la volontà di verificare che l'Agenzia delle Entrate presti maggiore attenzione alle prescrizioni della richiamata normativa.

5-04103 Grimaldi: Chiarimenti in ordine alla disciplina dei conti di pagamento.

Nicola GRIMALDI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Ringrazia inoltre l'onorevole interrogante, perché oggi il dibattito sul *bail in* non è più in prima pagina come un tempo, ma la paura dei risparmiatori rimane e vi è la necessità di riaffermare che i fondi depositati sui conti di pagamento sono tutelati dalle procedure di *bail in* come anche dalle azioni dei creditori degli istituti di pagamento.

Nicola GRIMALDI (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta estremamente positiva, auspicando che vi sia una effettiva informazione per i consumatori ed i depositanti, su un tema che rappresenta una battaglia del M5S sin dalla scorsa legislatura.

5-04104 Baratto: Recupero di imposte illegittimamente versate.

Raffaele BARATTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Raffaele BARATTO (FI) ringrazia per la dettagliata risposta, ma non può ritenersi soddisfatto. Avrebbe sperato di vedere lo Stato, almeno una volta, dalla parte dei cittadini, soprattutto in un caso

in cui un utente è stato fortemente penalizzato dalla complicazione delle regole burocratiche.

5-04106 Centemero: Chiarimenti in ordine alle procedure di ristoro in caso di estinzione anticipata di un finanziamento.

Silvia COVOLO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Silvia COVOLO (LEGA) ringrazia il sottosegretario per la dettagliata risposta. Ritiene fondamentale che sia tutelato il principio del legittimo affidamento, evitando pesantissime conseguenze economiche in un momento di grave difficoltà qual è quello attuale.

5-04108 Fragomeli: Ambito applicativo del Fondo di garanzia per le PMI.

Alessia ROTTA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Alessia ROTTA (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per il chiarimento fornito, evidenziando l'attenzione del Partito Democratico su un tema assai significativo, oggetto peraltro di un emendamento presentato e approvato al decreto-legge cosiddetto « liquidità », di recente approvazione.

5-04109 Sangregorio: Modalità di versamento dell'IRAP nei casi di variazione del domicilio fiscale delle imprese.

Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.) ringrazia il sottosegretario per la risposta dettagliata ed esaustiva.

Raffaele TRANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.50.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 15.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Raffaele TRANO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che l'interrogazione Fregolent n. 5-03414, è stata sottoscritta dal deputato Ungaro.

5-01327 Panizzut: Sanzioni inflitte dall'amministrazione tributaria.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Laura CAVANDOLI (LEGA), intervenendo anche a nome del collega Panizzut,

evidenza come, a fronte del principio del doppio binario del processo tributario e penale, permanga il problema della tempistica differente, che rischia di determinare situazioni di grave ingiustizia nei confronti di coloro che sono stati vittime di una truffa. Auspica che la problematica venga risolta e che non si verifichino più episodi del genere.

5-03414 Fregolent: Applicazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti ai fini della detrazione delle spese mediche.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Massimo UNGARO (IV) ringrazia il sottosegretario per la risposta esaustiva, che chiarisce come, al fine di usufruire della detrazione del 19 per cento, occorrerà fare tutte le relative spese con pagamenti tracciabili, a meno che non vi sia una fattura o una ricevuta fiscale che attesti il pagamento avvenuto con altre modalità.

5-03704 Martinciglio: Chiarimenti sull'applicazione del regime forfettario di tassazione dei redditi.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Vita MARTINCIGLIO (M5S) ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita e per i chiarimenti relativi alla disciplina del regime forfettario introdotta con la Legge di Bilancio per l'anno 2020, che ha grande portata, in considerazione del numero di utenti coinvolti.

5-03983 Viscomi: Istituzione della Banca del Mezzogiorno.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 11*). Ringrazia inoltre l'interrogante per aver sollevato il tema in oggetto ed assicura il proprio interesse verso la questione.

Antonio VISCOMI (PD) ringrazia il sottosegretario e conferma il proprio impegno nel monitoraggio della situazione, al fine di coniugare l'autonomia imprenditoriale con la tutela del territorio.

Raffaele TRANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO 1

5-04107 Ungaro: Misure per la ripresa del settore dei giochi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante evidenzia che, fin dal sorgere dell'emergenza COVID, il settore dei giochi è stato chiuso e tutt'ora le sale da gioco rimangono chiuse anche a seguito della graduale riapertura degli esercizi commerciali.

Pertanto, l'Onorevole interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intendono « adottare per consentire la riapertura delle sale in sicurezza..., anche al fine di garantire migliaia di posti di lavoro collegati al settore dei giochi ».

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si rappresenta quanto segue.

In relazione all'epidemia da COVID-19 e della connessa emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'OMS il Consiglio dei ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, a far data dal 1° gennaio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio dell'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

A seguito di tale provvedimento il legislatore è intervenuto con l'emanazione di due decreti-legge contenenti le misure ritenute necessarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19: il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ai quali il Governo ha dato attuazione con una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella sua qualità di Autorità di regolamentazione del gioco pubblico, è responsabile che tutte le disposizioni legislative e regolamentari emergenziali trovino pratica at-

tuazione sia a livello oggettivo presso gli esercizi sottoposti al proprio controllo, sia a livello soggettivo nei confronti di tutti gli operatori che operano in virtù di un contratto di concessione.

In questo quadro normativo emergenziale, pertanto, l'Agenzia, al pari di altre realtà produttive del Paese, ha adottato una serie di determinazioni direttoriali preordinate a dare attuazione alle specifiche disposizioni contenute nei decreti legge e nei provvedimenti governativi prima richiamati.

La disciplina recata dalle determinazioni direttoriali si innesta nell'alveo di una doverosa attività regolatrice, all'uopo dettata per il raggiungimento di scopi coincidenti con il perseguimento di superiori interessi pubblici, a fronte dei quali le posizioni dei privati contraenti non possono considerarsi che recessive.

Deve precisarsi a tal riguardo che le misure adottate dall'Agenzia non hanno per nulla esteso, la portata dei provvedimenti governativi.

Le molteplici determinazioni direttoriali sono state adottate in un percorso progressivo graduale e proporzionale, esattamente aderente ai dettami dei provvedimenti governativi, volti a contemperare all'interno dei predetti parametri la limitazione dei diritti dei soggetti interessati con la tutela della salute pubblica in un'ottica di riapertura graduale e ragionata.

Le scelte dell'Agenzia hanno tenuto conto del fatto che il Governo ha ritenuto che le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e locali assimilati, non sono servizi di prima necessità e per questo le ha sospese, mentre è stato con-

sentito il « commercio al dettaglio di tabacco in esercizi specializzati » (purché fosse garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro).

La *ratio* dei provvedimenti in commento è legata al « distanziamento sociale » e tale finalità potrebbe essere vanificata qualora si prevedesse lo svolgimento indiscriminato delle attività di gioco tipiche delle sale giochi, delle sale scommesse e delle sale bingo che le disposizioni nazionali, al momento, vietano proprio al fine di salvaguardare la salute individuale e pubblica, evitando probabili assembramenti, con conseguente incremento del rischio di contagio e con potenziale grave pregiudizio all'integrità fisica ed alla sicurezza dei cittadini.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 ha confermato il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; sospendendo tutte le manifestazioni organizzate, gli eventi « ... svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio ... sale giochi, sale scommesse e sale bingo, ... »; di nuovo ribadendo che nei predetti luoghi è sospesa ogni attività. È stata riprodotta la sospensione delle atti-

vità commerciali al dettaglio con espressa deroga, tra gli altri, delle tabaccherie.

In continuità con i precedenti provvedimenti governativi, anche il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato il 17 maggio 2020, all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), ha disposto espressamente la prosecuzione della sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, già prevista con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, anche nel diverso contesto del riavvio graduale delle attività presenti sul territorio nazionale consentite a partire dal 18 maggio 2020 (cosiddetta fase 2).

Tanto premesso, tenuto conto dell'evoluzione dell'epidemia, il Governo valuterà l'opportunità di rivedere i termini temporali dei provvedimenti restrittivi adottati nei confronti degli operatori di gioco, ricordando che il Comitato tecnico scientifico ha posto le sale giochi fra i luoghi di massima « pericolosità » ai fini della diffusione del contagio, unitamente ai cinema e ai teatri.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli si adegnerà, con la massima sollecitudine, alle sopravvenute determinazioni governative.

ALLEGATO 2

5-04105 Osnato: Caso di mancata applicazione delle misure di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alle novità introdotte con la cosiddetta « rottamazione-ter » rispetto alle due precedenti (« prima rottamazione » e « rottamazione-bis »).

In particolare, facendo riferimento alla previsione della possibilità di ottenere l'estinzione delle procedure esecutive a seguito del pagamento della prima rata richiama la vicenda di un contribuente di Napoli che, sottoposto a procedura di pignoramento presso terzi, ha presentato tempestiva domanda di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 ed ha provveduto a versare le rate scadute.

In proposito, l'interrogante riferisce che, a seguito dell'adesione alla « rottamazione-ter », tale contribuente avrebbe presentato un'istanza di sospensione/revoca del pignoramento presso terzi, che, tuttavia, sarebbe « rimasta inevasa da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli », con la conseguenza che la stessa contribuente avrebbe « subito la trattenuta sullo stipendio nonostante abbia regolarmente saldato i pagamenti della definizione agevolata ».

Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede se il Governo « ritenga opportuno sollecitare l'Agenzia delle Entrate Riscossioni alla rapida definizione di tutte le situazioni che arrecano un grave nocumento economico ai cittadini e quali azioni immediate voglia adottare per risolvere la questione della predetta contribuente ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

In merito alla vicenda del contribuente segnalata dall'Onorevole interrogante, giova preliminarmente osservare che, sulla base della norma di natura penale contenuta nell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999, tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Agente della riscossione in ragione dell'attività affidatagli sono coperti da segreto d'ufficio.

Ciò posto, deve ribadirsi che, in materia di « rottamazione-ter », a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, si determina, relativamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di adesione alla stessa definizione, l'estinzione *ex lege* delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo (articolo 3, comma 13, lettera *b*), del decreto-legge n. 119 del 2018).

In tale contesto, si evidenzia che, nei casi in cui il terzo disponga, comunque, ulteriori accrediti successivamente all'estinzione della procedura esecutiva, l'Agenzia delle entrate Riscossione adotta le iniziative necessarie ad evitare che le somme pervenute in eccedenza producano duplicazioni di pagamento, anche mediante rimessa delle medesime somme in capo allo stesso terzo, nei termini consentiti dalla cronologia delle lavorazioni.

ALLEGATO 3

5-04103 Grimaldi: Chiarimenti in ordine alla disciplina dei conti di pagamento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alle richieste degli onorevoli interroganti sulla necessità di informativa alla clientela degli Istituti di pagamento – in seguito IP – sulle garanzie per i fondi depositati, è stata interpellata la Banca d'Italia, specificamente competente per materia.

L'Istituto ha precisato preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 114-*duodecies*, comma 1-*bis*, TUB, gli IP che prestano i servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h-septies*.1), numeri da 1) a 6), tutelano tutti i fondi ricevuti dagli utenti di servizi di pagamento, ivi inclusi quelli registrati in conti di pagamento di cui all'articolo 114-*quinquies*.1, comma 4, TUB, che richiama l'articolo 114-*duodecies* TUB, secondo quanto previsto al comma 2; quest'ultimo comma prevede che i fondi costituiscano patrimonio distinto da quello dell'IP, che essi siano protetti in caso di assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa dell'IP o della banca presso cui i fondi medesimi sono eventualmente depositati.

Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, è escluso dal *bail-in*, *inter alia*, « qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili »: ai sensi di questa disposizione, i fondi ricevuti da un IP, in quanto protetti in sede concorsuale in base alla disposizione del TUB sopra illustrata, sono esclusi dal *bail-in* in caso di avvio della risoluzione dell'IP o della banca depositaria.

In base a tali disposizioni, i fondi ricevuti da un IP per la prestazione di servizi di paga-

mento e sottoposti a tutela sono quindi protetti in caso sia di liquidazione coatta amministrativa, sia di risoluzione dell'IP o della banca depositaria, siano essi registrati o meno in un conto di pagamento.

La Banca d'Italia ha inoltre precisato che questo regime di protezione è previsto anche per le somme ricevute per la prestazione di servizi di pagamento da parte degli istituti di moneta elettronica (IMEL). In particolare, dette somme sono protette in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'IMEL o dell'eventuale banca depositaria e sono escluse dal *bail-in* in caso di risoluzione dell'IMEL o dell'eventuale banca depositaria (articolo 49, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 180 del 2015, che esclude dal *bail-in* le somme dei clienti protette in sede concorsuale).

L'Istituto, con specifico riguardo all'informativa ai consumatori, ha fatto presente che la documentazione precontrattuale e periodica per i conti di pagamento prevista dalla disciplina nazionale è standardizzata a livello europeo e riguarda in maniera esclusiva i costi relativi ai servizi connessi con il conto di pagamento. Eventuali informazioni sulla protezione delle somme depositate presso i conti di pagamento potrebbero essere fornite dai prestatori di servizi di pagamento con appositi documenti pubblicitari o essere oggetto di iniziative di educazione finanziaria.

Sul fronte dell'educazione finanziaria sul Portale di educazione finanziaria (www.economiapertutti.it) è pubblicata una scheda sulla tutela dei depositanti offerta dal FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) in caso di liquidazione coatta amministrativa.

ALLEGATO 4

5-04104 Baratto: Recupero di imposte illegittimamente versate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al contenziioso nazionale relativo alla restituzione dell'addizionale di energia elettrica prevista all'articolo 6 del decreto-legge del 28 novembre 1988, n. 511, nel cui ambito sarebbe stata dichiarata l'incompatibilità dell'imposta con il diritto dell'Unione Europea e, in particolare, chiedono di sapere quali iniziative si intendano adottare per consentire il recupero da parte dei contribuenti delle imposte illegittimamente versate.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 511 del 1988, successivamente modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2 febbraio 2007, ha previsto l'applicazione di una imposta addizionale all'accisa sull'energia elettrica. Tale imposta addizionale era applicata relativamente ai primi 200.000 kWh di consumo elettrico mensili ed era versata direttamente, dal soggetto obbligato (sostanzialmente il venditore di elettricità) allo Stato, alle Province e ai Comuni a seconda che il consumo di elettricità avvenisse nelle imprese o nelle abitazioni.

Il meccanismo di applicazione del tributo in parola prevedeva che lo stesso fosse dovuto allo Stato, alle Province o ai Comuni dal soggetto venditore di energia elettrica che, esercitando il diritto di rivalsa, esponeva il tributo stesso nelle fatture di vendita della medesima energia elettrica emesse nei confronti dei consumatori finali.

In tale contesto la Corte di cassazione, con le due sentenze citate nell'interrogazione in oggetto, ha evidenziato la possi-

bile incoerenza tra il tributo addizionale in questione e l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio che, in sostanza, consente agli Stati membri dell'UE di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa (l'elettricità rientra nel novero dei prodotti sottoposti a tale regime) altre imposte indirette ma solo a condizione che le stesse abbiano « finalità specifiche » e siano rispettati vincoli particolari in relazione alla determinazione della base imponibile, del calcolo, dell'esigibilità e del controllo dell'imposta.

L'imposta addizionale in argomento è stata abrogata dall'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012 n. 44.

Il tributo è stato successivamente sostituito da un aumento di accisa, proprio a seguito di un'indagine aperta dai competenti Servizi dell'Unione Europea, nella forma del cosiddetto « progetto pilota sulla corretta attuazione del diritto dell'Unione Europea ».

Tale indagine precontenziosa non ha mai dato luogo a una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 TFUE, come si può verificare anche sulla banca dati delle procedure di infrazione della Commissione Europea disponibile *online*. Né tanto meno è mai intervenuto un pronunciamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, ai sensi degli articoli 258 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea è l'organo giurisdizionale competente a dichiarare che uno Stato membro ha violato gli obblighi che gli incombono in virtù dei Trattati (e

pertanto l'eventuale incompatibilità con il Diritto dell'Unione Europea di una norma adottata).

In tal senso non si può confermare quanto indicato nell'interrogazione in commento laddove si indica che la Commissione europea avrebbe intimato allo Stato italiano di disapplicare l'imposta stessa.

Peraltro, dal fatto che le modifiche alla legislazione nazionale sono state apportate « a gettito invariato », si evince che la contestazione non riguardava l'entità del prelievo sull'energia elettrica, ma il titolo in base al quale tale prelievo era dovuto. Da un punto di vista di equità sostanziale, dunque, si osserva che l'abrogazione dell'addizionale non ha comportato variazioni dell'importo dovuto dal consumatore finale.

Nelle ipotesi di rimborso di imposta illegittimamente riscossa in violazione del diritto dell'UE, per costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, rileva la situazione economica effettiva e non la situazione formalistica. Il che comporta che, per giurisprudenza consolidata, i rimborsi possano essere legittimamente denegati quando costituiscono un indebito arricchimento di chi li richiede.

In relazione alla legittimazione dei consumatori ad avanzare richiesta di rimborso delle addizionali va posto in rilievo che essa va riconosciuta esclusivamente in capo ai soggetti obbligati al pagamento del tributo e non già ai soggetti cui il tributo è addebitato per traslazione o a titolo di rivalsa.

Poiché alle addizionali, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 504 del 1995, di seguito TUA, si applicavano le disposizioni relative all'accisa sull'energia elettrica, eccezion fatta per quelle sulle agevolazioni, è alle cennate disposizioni che occorre fare riferimento.

Deve precisarsi che, come indicato dagli Onorevoli interroganti, il consumatore finale dell'energia elettrica potrebbe avanzare un'istanza di rimborso unicamente nei confronti del suo fornitore di elettricità. Per il meccanismo di funzionamento dell'imposta sopra delineato risulta, infatti,

la sussistenza di due diversi rapporti giuridici: quello intercorrente fra fornitore e Amministrazione Finanziaria (rapporto tributario vero e proprio ai sensi dell'articolo 26, comma 4 del decreto legislativo n. 504 del 1995 – TUA, le cui controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria) e quello intercorrente fra il fornitore ed il consumatore finale (rapporto di natura civilistica).

Il fornitore di energia elettrica che avesse rimborsato il consumatore finale a fronte della sopravvenienza di una sentenza del giudice ordinario civile, potrebbe, a sua volta, avanzare istanza di rimborso all'Amministrazione Finanziaria, come previsto dal citato articolo 26, comma 4 del predetto TUA. Anche la stessa Corte di cassazione ha confermato, nelle sentenze summenzionate, che il consumatore finale, fatti salvi rari e particolari casi, non è legittimato ad attivarsi direttamente nei confronti dello Stato, della Provincia o del Comune beneficiari, a seconda dei casi, del tributo in parola, ma deve, mediante l'esperimento del giudizio succitato, richiedere la restituzione delle somme in questione al suo fornitore.

L'articolo 14, comma 1, del TUA, poi, nel riconoscere il diritto al rimborso dell'accisa indebitamente pagata non può che riferirsi ai soggetti a carico dei quali è sorta l'obbligazione tributaria ossia ai soggetti passivi di imposta, come individuati dalle specifiche disposizioni. Evidentemente nessun riferimento può ritenersi sussistere con riguardo all'utente consumatore che, per quel che concerne le accise, è estraneo al rapporto di imposta.

L'utente consumatore può pertanto esclusivamente esercitare nei confronti del fornitore l'azione di ripetizione della parte di prezzo corrispondente al tributo indebitamente corrisposto, laddove non avrebbe potuto essere compresa nel prezzo medesimo.

L'accertamento in giudizio del caso concreto pare peraltro ineludibile nel momento in cui deve essere verificato se il rimborso vantato dal consumatore finale sia effettivamente dovuto, verificando l'effettivo pagamento delle bollette e della

corretta esposizione in esse del tributo in questione. Occorre anche evidenziare che una parte preponderante dei consumatori finali dell'elettricità su cui era applicato il tributo in contestazione, era costituito da imprese che hanno portato in detrazione nei loro bilanci i costi dell'energia elettrica e con essi l'addizionale di cui attualmente viene richiesto il rimborso.

All'esito di tale giudizio, momento ineludibile per la verifica della fondatezza della pretesa del consumatore, il soggetto obbligato sulla base dell'articolo 14, comma 4, del testo unico delle accise, può avanzare istanza di rimborso nei confronti dell'ente beneficiario del tributo (come detto lo Stato, o la Provincia o il Comune).

Si precisa, infine, che il riferimento alla sentenza della CGUE del 26 aprile 2017, causa C-564/15, Farkas, non pare pertinente alle questioni in argomento in quanto riguarda la materia dell'IVA e il meccanismo di inversione contabile. La stessa sentenza, al contrario, richiama i principi di equivalenza e di effettività che la legislazione nazionale deve rispettare in merito ai requisiti richiesti per le domande di rimborso. In proposito, la stessa sentenza, sottolinea la legittimità di una legislazione nazionale che preveda, al fine di ottenere il rimborso, l'esercizio di un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore.

ALLEGATO 5

5-04106 Centemero: Chiarimenti in ordine alle procedure di ristoro in caso di estinzione anticipata di un finanziamento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante fa riferimento alla sentenza (causa C-383/2018) pubblicata l'11 settembre 2019 (di seguito anche « sentenza Lexitor »), con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha reso una interpretazione in via pregiudiziale dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE concernente il credito al consumo, che dispone che « Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto ».

La Corte ha stabilito che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che « il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore ».

L'Onorevole interrogante auspica l'adozione immediata di « iniziative normative che chiariscano *pro futuro* l'applicazione nel nostro ordinamento della sentenza della Corte di giustizia citata in premessa ».

In proposito si rappresenta, preliminarmente, che in Italia, l'articolo 16 della menzionata direttiva è stato recepito con l'articolo 125-*sexies*, t.u.b., che al comma 1 dispone che in caso di rimborso anticipato dell'importo dovuto al finanziatore « il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vista residua del contratto ». Ai sensi dell'articolo 125-*sexies*, t.u.b., secondo l'unanime

lettura, il diritto alla riduzione alla quota degli interessi e dei costi è legato al periodo residuo del contratto, per come originariamente programmato. Pertanto, in caso di estinzione anticipata del contratto non sono oggetto di riduzione del costo totale del credito (non vengono in altri termini restituiti dall'intermediario) i cosiddetti costi *up-front* (indipendenti dalla durata del rapporto di finanziamento, ad esempio i costi di istruttoria della pratica) mentre sono oggetto di riduzione del costo totale i cosiddetti costi *recurring* (quali ad esempio gli interessi), per un importo commisurato alla vita residua del credito.

La Corte di Giustizia sembrerebbe invece ritenere che ai fini della riduzione del costo del credito cui ha diritto il consumatore sono considerate non solo le spese *recurring*, ma altresì quelle *up-front*.

A seguito della pubblicazione della sentenza Lexitor è in corso una analisi sugli effetti della stessa nell'ordinamento italiano.

Si registrano già talune posizioni:

in data 6 dicembre 2019 Banca d'Italia ha deliberato una comunicazione agli intermediari, con la quale invita gli intermediari ad allinearsi nelle loro prassi e schemi contrattuali al quadro normativo delineatosi, includendo nella riduzione tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte; la Banca d'Italia estende le proprie aspettative anche al caso dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato di contratti già in essere, precisando che il criterio di calcolo del rimborso è rimesso al prudente apprezzamento

zamento dell'intermediario, fermo restando che deve trattarsi di un criterio proporzionale rispetto alla durata del contratto;

a seguito della pubblicazione della sentenza, il Collegio di Coordinamento dei Collegi territoriali dell'Arbitro Bancario e Finanziario, avanti il quale si discute la quasi totalità del contenzioso relativo alla cessione del quinto dello stipendio o della pensione, con decisione dell'11 dicembre 2019 ha ritenuto di applicare al caso rinviato al suo esame, relativo ad contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione estinto anticipatamente nel 2018, la disposizione della direttiva come integrata dalla sentenza della CGUE; il collegio ha considerato possibile la cosiddetta interpretazione conforme dell'articolo 125-*sexies*, t.u.b., anche ricorrendo all'integrazione giudiziale secondo equità (articolo 1374 c.c.) con riferimento

alla quantificazione della quota di costi *up-front* ripetibile;

riguardo ai primi pronunciamenti della giurisprudenza di merito, risultano una sentenza del Giudice di Pace di Savona a favore dell'applicabilità immediata della pronuncia Lexitor, mentre altre due del Tribunale di Napoli e una del Tribunale di Monza hanno ritenuto che non sia applicabile nei rapporti tra privati vista la natura non *self-executing* della direttiva 2008/48/CE.

Le differenti posizioni, sopra descritte, costituiscono una esemplificazione dell'ampiezza del dibattito in corso e delle questioni in esame. Una eventuale soluzione normativa non potrà prescindere da un corretto bilanciamento degli interessi individuali contrapposti, tenendo conto delle esigenze di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e anche di minimizzazione del rischio per lo Stato.

ALLEGATO 6

5-04108 Fragomeli: Ambito applicativo del Fondo di garanzia per le PMI.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si fa riferimento alla richiesta degli onorevoli interroganti di interventi chiarificatori sulla portata della modifica recata all'articolo 13 del decreto-legge «liquidità» in sede di conversione circa l'ammissibilità alla garanzia del fondo PMI delle aziende pubbliche e delle fondazioni con soci pubblici.

Al riguardo, come è noto, in sede di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, è stato approvato un emendamento che ha specificato, in relazione all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), che «Resta fermo che la misura di cui alla presente lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici».

In quella sede, si osservò che – sul presupposto che i soggetti siano in grado di restituire comunque gli importi oggetto del finanziamento – l'accesso al Fondo per tutte le cosiddette *Small mid cap* (imprese fino a 499 dipendenti) previsto dallo stesso

articolo 13, comma 1, lettera *b*), rendeva automaticamente ammissibili anche tutte le imprese a partecipazione pubblica che corrispondevano a tale requisito dimensionale (a prescindere dalla quota di partecipazione pubblica). Ciò a differenza di quanto avveniva in precedenza con l'accesso al Fondo limitato alle sole PMI, laddove il controllo pubblico comportava automaticamente la riconduzione al di fuori dell'ambito delle PMI e quindi la non ammissibilità alla garanzia del Fondo centrale.

Quanto alle fondazioni con soci pubblici che svolgono attività di natura commerciale ed economica, nulla è stato innovato. Esse pertanto, ove iscritte al registro delle imprese, possono accedere alla garanzia del Fondo PMI.

Per completezza si segnala che al di sopra della soglia delle *small mid cap* le imprese pubbliche possono accedere (ed in effetti hanno già avuto accesso) a «Garanzia Italia» di SACE ex articolo 1 dello stesso decreto-legge n. 23 del 2020 convertito dalla legge n. 40 del 2020.

ALLEGATO 7

5-04109 Sangregorio: Modalità di versamento dell'IRAP nei casi di variazione del domicilio fiscale delle imprese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli evidenziano che ai fini Irap l'articolo 4 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in caso di attività esercitata in più regioni per più di tre mesi, detta un criterio proporzionale di ripartizione della base imponibile basato sull'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale utilizzato.

Gli Onorevoli, rilevano, altresì, che nel caso di mancanza di impiego di personale e variazione della sede dell'impresa accompagnata dalla modifica di domicilio fiscale che comportano la variazione di Regione, detto criterio non sembra applicabile e, pertanto, non è chiaro il comportamento da tenere riguardo al versamento dell'imposta e alla compilazione della dichiarazione annuale.

Ciò premesso, gli interroganti chiedono « se, in mancanza di impiego di personale e in caso di trasferimento della sede legale di una società in altra regione nel corso dell'anno, sia corretto versare l'intera imposta Irap dovuta alla regione nella quale si trova la sede legale al termine dell'esercizio ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 446 del 1997 se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni, ai fini del calcolo della base imponibile IRAP, si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta, proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato. Nel caso di trasferimento di sede di una società da una Regione all'altra, in mancanza di impiego di perso-

nale a qualunque titolo utilizzato – a tal fine è indifferente la qualifica, la funzione (ad esempio, dirigenti, operai, impiegati, ecc.) e la tipologia del rapporto contrattuale (ad esempio, a tempo indeterminato, a tempo determinato, *part-time*, formazione lavoro, ecc.), sono, altresì, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – detto criterio di ripartizione della base imponibile Irap tra le Regioni non è utilizzabile.

Al fine di ripartire la base imponibile Irap tra la Regione in cui il soggetto ha avuto la sede legale prima del trasferimento e quella dove ha la sede legale a seguito del trasferimento, deve essere considerato che ai sensi dell'articolo 15 del decreto Irap « L'imposta è dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato ».

Dal combinato disposto di tale disposizione, che detta un criterio di spettanza dell'imposta, nella Regione in cui la produzione è realizzata, con l'articolo 21 del menzionato decreto istitutivo dell'Irap, secondo cui « Ogni soggetto passivo si considera domiciliato nel comune nel quale ha il domicilio fiscale secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 », si può desumere che il coerente criterio da utilizzare per effettuare il riparto è quello di ripartizione proporzionale della base imponibile Irap in base al tempo, criterio che tiene conto della circostanza che il contribuente ha avuto il domicilio fiscale per una frazione di periodo in una Regione e per l'altra frazione di periodo in un'altra Regione, in ciascuna delle quali ha realizzato una parte del valore netto annuale della produzione netta.

Resta impregiudicata la possibilità da parte dell'amministrazione finanziaria di disconoscere gli effetti del trasferimento in presenza di comportamenti volti ad ottenere vantaggi fiscali indebiti.

Infine, si fa presente che i soggetti passivi IRAP che producono la relativa base imponibile in diverse regioni, ferma restando la compilazione del quadro IR

(Sezione I) della dichiarazione IRAP concernente la ripartizione della base imponibile e dell'imposta, non sono invece tenuti a suddividere su base regionale i versamenti effettuati tramite modello F24, ma possono imputare i pagamenti alla regione prevalente ovvero a quella corrispondente alla sede legale/domicilio fiscale.

ALLEGATO 8

5-01327 Panizzut: Sanzioni inflitte dall'amministrazione tributaria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla vicenda del signor Franco Schnautz, vittima di truffa e finito in un'indagine per evasione fiscale, la cui vicenda si è conclusa con duplice esito, vale a dire un'istruttoria tributaria che si chiuse con la sentenza di colpevolezza e la richiesta di 700 mila euro e quella penale conclusasi con l'assoluzione avendo il difensore dimostrato l'innocenza del suo assistito.

Gli Onorevoli interroganti, nel rilevare che in sede penale il signor Schnautz è stato assolto con « formula piena », chiedono pertanto di sapere quali iniziative si intendano adottare affinché l'amministrazione tributaria si allinei alla giustizia penale, con conseguente cancellazione della sanzione indebitamente comminatagli.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

La disciplina dei rapporti tra processo penale e processo tributario è fondamentalmente regolata dal cosiddetto principio del doppio binario, così come declinato dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

In particolare, l'articolo 25 del suddetto decreto ha espressamente abrogato l'articolo 12 della legge n. 516 del 1982, escludendo l'efficacia vincolante del giudicato penale nel processo tributario (il giudicato penale ha conservato una limitata efficacia esterna solo in relazione alle sanzioni amministrative riferite a violazioni tributarie oggetto di notizia di reato – articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 74 del 2000).

Inoltre, l'articolo 20 stabilisce che: « il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del proce-

dimento penale avente per oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione ».

Successivamente all'emanazione del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, né le pronunce della Corte Costituzionale né il decreto legislativo n. 158 del 2015 hanno modificato il sistema dei rapporti tra i due procedimenti – penale e tributario – risultando confermato il quadro normativo per cui nessuna prevalenza risulta accordata all'uno piuttosto che all'altro procedimento.

Tuttavia, nel rispetto del principio sopra enunciato, è possibile che tra i due procedimenti vi sia un reciproco « condizionamento », secondo le regole fissate dal legislatore; inoltre, sono molteplici i profili di « interferenza » e di condizionamento previsti dalle norme e dalla giurisprudenza al fine di favorire un coordinamento tra i due procedimenti.

Tutto quanto sopra considerato, è possibile pertanto affermare che, pur essendo l'accertamento dell'illecito tributario e dell'illecito penale caratterizzati da reciproca autonomia, gli atti e gli esiti dei due procedimenti assumono una reciproca rilevanza, nella misura in cui spesso condividono la medesima base istruttoria, anche se la valutazione degli elementi acquisiti può essere diversa.

Al fine di comprendere appieno gli effetti del giudicato penale sul processo tributario, appare necessario ricorrere alle soluzioni proposte dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro costanti nell'escludere qualsivoglia automatismo tra la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fi-

scali, e il giudizio tributario, ancorché i fatti esaminati siano gli stessi che fondano l'accertamento, considerando che nel processo tributario vigono i limiti in materia di prova previsti dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992, e trovano ingresso anche presunzioni semplici.

È possibile, quindi, che il processo tributario e il processo penale si concludano con esiti diversi e contrastanti circa il medesimo fatto, ovvero che l'imposta evasa sia quantificata in misura diversa. In ogni caso, il giudicato penale può assumere rilievo probatorio nel processo tributario, potendo la relativa sentenza essere prodotta come documento nel giudizio tributario ex articoli 24 e 32 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

Di conseguenza, il giudice tributario può esaminare il contenuto degli elementi acquisiti nel processo penale e ricostruire l'oggetto della decisione, valutando, però, quegli stessi elementi probatori secondo le regole proprie dell'ambito tributario.

Tanto premesso, all'esito dell'istruttoria presso la Commissione tributaria provinciale di Trieste, risulta che il contribuente signor Schnautz ha presentato impugnative avverso diversi avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate di Trieste per le annualità d'imposta 2008, 2009 e 2010. Tali ricorsi riuniti (nn. 238/2013, 239/2013 e 240/2013) sono stati respinti con la sentenza 267 depositata il 13 ottobre 2015 che non risulta appellata dal contribuente.

ALLEGATO 9

5-03414 Fregolent: Applicazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti ai fini della detrazione delle spese mediche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 679 e 680 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), e chiede che, in attesa della circolare esplicativa delle Agenzie delle entrate, vengano fornite indicazioni ai cittadini in merito alla documentazione necessaria per usufruire delle detrazioni previste nelle predette norme.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.

L'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, « Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 19 per cento, degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ».

Il successivo comma 680 della legge di bilancio 2020 prevede che: « La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale ».

Il citato comma 679 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 160 del 2019 condiziona la detraibilità, prevista nella misura del 19 per cento, degli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR e altre disposizioni normative, all'effettuazione del pagamento mediante « versamento bancario o postale », ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero « altri sistemi di pagamento ».

L'indicazione contenuta nella norma suddetta circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per poter fruire della detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva.

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate rileva che, conformemente a quanto già precisato nella sua risoluzione 3 dicembre 2014, n. 108/E, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici, che gli « altri mezzi di pagamento » siano quelli che « garantiscano la tracciabilità e l'identificazione del relativo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria ».

Per effetto della deroga, recata dal comma 680 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, resta ferma la possibilità di effettuare pagamenti con modalità diverse da quelle appena descritte, senza perdere il diritto alla detrazione, per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Deve evidenziarsi che la norma di esclusione fa riferimento alle sole presta-

zioni sanitarie e, pertanto, i pagamenti per servizi diversi dalle prestazioni sanitarie (ad esempio, il servizio di mensa scolastica), ancorché resi da enti pubblici, devono essere effettuati, secondo quanto stabilito dal comma 679 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, per poter fruire della detrazione.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate ritiene opportuno sottolineare che il nuovo obbligo non modifica in alcun modo, ponendo ulteriori vincoli, i presupposti stabiliti dall'articolo 15 del TUIR o dalle altre norme fiscali, ai fini della detraibilità dall'IRPEF degli oneri, come, in particolare, l'effettivo sostenimento degli stessi.

Al riguardo, si evidenzia che l'onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando, a tal fine, l'esecutore materiale del pagamento.

Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente e il pagamento effettuato da un altro soggetto mediante mezzi di pagamento tracciabili.

Sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato, e di conservazione per la successiva esibizione all'Amministrazione Finanziaria, il contribuente dimostra l'utilizzo del mezzo di pagamento « tracciabile », mediante la prova cartacea della transazione/pagamento, con ricevuta bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

In alternativa, l'utilizzo del mezzo di pagamento « tracciabile » può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme, che cede il bene o effettua la prestazione del servizio.

Infine, l'Agenzia delle entrate riferisce che sta predisponendo appositi documenti di prassi sull'argomento e che sta, altresì, fornendo, sulla questione, risposte ad istanze di interpello e a consulenze giuridiche, puntualmente pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 7 agosto 2018.

ALLEGATO 10

5-03704 Martinciglio: Chiarimenti sull'applicazione del regime forfettario di tassazione dei redditi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in oggetto l'Onorevole interrogante, dopo aver evidenziato le restrizioni all'utilizzo del regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 conseguenti alle modifiche apportate con la legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), in particolare, determinate dalla reintroduzione della causa di esclusione secondo cui non possono accedere a detto regime i contribuenti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori ai 30.000 euro, nell'anno precedente a quello di applicazione del regime, chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare adeguate iniziative normative per definire un criterio di calcolo per tale soglia che consideri l'importo della certificazione unica ovvero, in alternativa, la somma dei compensi mensili maturati nel periodo di riferimento.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si evidenzia quanto segue.

Il regime forfettario è stato introdotto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 quale regime naturale per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni in forma individuale.

Nella disciplina vigente fino al periodo d'imposta 2018 applicavano il regime forfettario gli esercenti attività d'impresa, arte e professione in forma individuale che rispettavano una serie di requisiti, il primo dei quali consisteva nell'aver conseguito, nell'anno precedente, ricavi o compensi non superiori a quelli indicati in una tabella allegata alla legge n. 208 del 2015 (legge di bilancio 2016), in relazione all'attività esercitata in base al codice attività; la soglia di accesso andava dai 30.000

euro di compensi per le attività professionali ai 50.000 di ricavi per il commercio all'ingrosso e al dettaglio.

Fino al 2018, oltre alla soglia dei ricavi o compensi, non dovevano essere superati i seguenti limiti:

le spese sostenute per l'impiego di lavoratori non dovevano essere superiori a 5.000 euro lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex articolo 60 del Tuir;

il costo complessivo dei beni strumentali al 31 dicembre, al lordo dell'ammortamento, non doveva essere superiore a 20.000 euro (esclusa Iva);

i redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno precedente non dovevano essere superiori a 30.000 euro. Detta causa di esclusione era stata introdotta nell'ambito della disciplina del regime in esame ad opera del comma 111 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, che ha inserito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la nuova lettera *d-bis*) all'interno del comma 57 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014.

Il suddetto regime è stato oggetto di modifiche con l'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019). A partire dal 2019, il limite di ricavi o compensi per l'accesso al regime è stato fissato a 65.000 euro (ragguagliato ad anno), indipendentemente dall'attività esercitata. Ciò significa che esercenti attività d'impresa, arti o profes-

sioni in forma individuale che nel 2018 non hanno superato detta soglia, già dal 2019 hanno potuto applicare il regime forfettario.

La legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 9, lettera *c*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha, inoltre, abrogato, a partire dal 2019, le suddette cause di esclusione tra le quali il limite di reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno precedente (non superiore a 30.000 euro).

Per il periodo d'imposta 2019 la soglia di ricavi o compensi è stato l'unico requisito che occorreva verificare per l'accesso al regime posto che, come si è anticipato, erano state eliminate le altre condizioni richieste.

Con l'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) è stata modificata in più punti la disciplina del regime forfettario. Sono stati, tra l'altro, reintrodotti alcuni requisiti per l'accesso e la permanenza nel regime, quali le spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, ovvero l'aver conseguito redditi di lavoro dipendente al di sotto di una determinata soglia nell'anno precedente.

In particolare, dal 2020 per fruire del regime agevolato i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni devono, al contempo, nell'anno precedente (2019):

aver conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (requisito non modificato);

aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per dipendenti e collaboratori (requisito di accesso di cui all'articolo 1, comma 54, lettera *b*), della legge n. 190 del 2014, reintrodotta dal 2020);

aver percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non eccedenti l'importo di 30.000 euro. Se il rapporto di lavoro è cessato la verifica di tale soglia è irrilevante (causa di esclusione – di cui all'articolo 1, comma 57, lettera *d-ter*), della legge n. 190 del 2014, reintrodotta dal 2020).

La risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 7/E dell'11 febbraio 2020 ha, peraltro,

fornito chiarimenti sulla fuoriuscita dal regime forfettario che comporterà per il contribuente l'adozione del regime ordinario.

Tanto premesso, si evidenzia che la causa di esclusione reintrodotta era già stata applicata dal 2016 al 2018 e in detti periodi d'imposta la verifica del superamento del limite era operata considerando le ordinarie modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato basate sul criterio di cassa.

Infatti vengono in considerazione le retribuzioni percepite nel periodo di riferimento e si considerano, altresì, percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.

Pertanto, considerato che il criterio di cassa è quello in base al quale ordinariamente è determinato il reddito di lavoro dipendente, e che in applicazione di detto criterio sono determinati gli importi indicati nella certificazione unica, i redditi in essa evidenziati sono presi a base della verifica per il superamento della soglia di 30.000 euro per l'accesso al regime forfettario.

D'altra parte, si osserva che il soggetto interessato, per quanto acquisisca la certificazione unica solo nel mese di marzo (30 aprile per l'anno 2020), sulla base delle buste paga riferite all'anno 2019, è in grado di acquisire tutti gli elementi necessari e sufficienti per verificare l'eventuale superamento della predetta soglia di 30.000 euro, giungendo al medesimo risultato evidenziato nella certificazione unica. In considerazione anche del citato precedente – peraltro, ben collaudato sistema – non si rinvencono criticità nell'applicazione del criterio fin qui esposto.

Il criterio alternativo proposto dall'Onorevole interrogante, consistente nella « somma dei compensi mensili maturati nel periodo di riferimento », non considera le retribuzioni percepite nel periodo di riferimento bensì quelle maturate in detto periodo. Questo criterio alternativo, posto che non costituisce la ordinaria modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente, richiederebbe, dunque, la ricostru-

zione del medesimo reddito non secondo modalità di cassa bensì secondo un diverso criterio, assimilabile a quello di competenza, che verrebbe adottato unicamente ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente per la verifica del superamento della soglia dei 30.000 euro per l'accesso al regime forfetario.

Peraltro, tale proposta è in contraddizione con l'alternativa della verifica in base alla certificazione unica che si basa, invece, sul principio di cassa.

Ad ogni buon conto, si fa presente che la preoccupazione di una difficoltà nella verifica del superamento della soglia dei 30.000 euro di reddito derivante da lavoro dipendente o assimilato non ha ragion d'esistere posto che, come si è già detto, sia la certificazione unica, sia la somma delle retribuzioni percepite nel periodo di riferimento, che coincide con il reddito evidenziato nella certificazione unica prodotta dal sostituto d'imposta, consentono di effettuare tale verifica.

ALLEGATO 11

5-03983 Viscomi: Istituzione della Banca del Mezzogiorno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come premesso dall'Onorevole Parlamentare il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, ha quale oggetto l'introduzione di misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno. Fra queste misure vi rientra il rafforzamento di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale nell'ottica di consentirle di svolgere pienamente il ruolo che lo stesso nome suggerisce.

Al riguardo, è in via di finalizzazione una complessa operazione di ricapitalizzazione della Popolare di Bari, contestualmente alla sua trasformazione in società per azioni. Il rafforzamento patrimoniale prevede la copertura delle perdite pregresse da parte del FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) e il coinvolgimento, a condizioni di mercato, del Mediocredito Centrale, quale azionista di riferimento a regime.

La piena realizzazione dell'operazione è suscettibile di configurare un soggetto bancario di riferimento per l'economia del Mezzogiorno, che potrà costituire un volano per la realizzazione di altre operazioni e costituire quindi una premessa

significativa per un'opera più ampia di rilancio del sistema bancario ed economico del Sud Italia.

Per quanto riguarda inoltre il paventato processo di « desertificazione » bancaria in talune aree del Mezzogiorno, la Banca d'Italia, richiamata nell'interrogazione e quindi sentita nel merito, ha precisato di non aver dato alcuna indicazione circa l'individuazione delle filiali della Banca Popolare di Bari da chiudere. La definizione delle politiche distributive, ivi compresi il dimensionamento, la localizzazione e quindi anche l'eventuale chiusura d'iniziativa di succursali, sono rimesse alla autonomia imprenditoriale degli intermediari e la Banca d'Italia non ha poteri di intervento in materia.

In merito alla riduzione degli organici e alla chiusura di filiali, infatti, – continua la Banca d'Italia – la Banca Popolare di Bari – nel fare presente che sono tuttora in corso le interlocuzioni con i sindacati – ha precisato che queste si inseriscono « in un più ampio progetto di riorganizzazione e di efficientamento delle strutture della Direzione Generale e della Rete Commerciale ».